ISTITUZIONE DEL "FONDO ASSISTENZA SOCIALE LAVORATORI PORTUALI"

Art. 6

Il riscontro sulla regolarita' della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro per la marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative. La Presidenza del Collegio e' assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Versione in vigore dal 25 aprile 1967, non più in vigore dal 7 marzo 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali"
Estremi	Legge 22 marzo 1967, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-assistenza-sociale-lavoratori-portuali/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it